

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti denominato «Made Green in Italy» (di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015)

Consultazione pubblica su proposta di RCP (ai sensi del comma 6, art. 3 del DM n. 56 del 21 marzo 2018):

__ Regola di Categoria di prodotto: MANGIME PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

__ Categoria CPA/NACE: 10.91 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento. La presente RCP si applica alle seguenti sottocategorie di mangime composto prodotto industrialmente: bovini (NACE/CPA: 10.91.10.35), volatili da cortile (NACE/CPA: 10.91.10.37), suini (NACE/CPA: 10.91.10.33), pesci (NACE/CPA: 0.91.10.39).

Modulo da compilare e inviare all'indirizzo mgi@mase.gov.it

SEZIONE A - Generale

Nome	Andrea Fontanella, Fabio Claps
Organizzazione	Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Indirizzo	
E-mail	fabio.claps@santannapisa.it
Telefono	3280216144

SEZIONE B - Specifica

*Tipologia commento: G = generale; T = tecnico; E = editoriale

1	2	3	4	6	7	8
N°	Pagina	Paragrafo	Numero riga	Tipologia di commento ¹	Commento	Cambiamento proposto
1	7	4.1	148	T	Nello schema MGI la RCP non si può applicare a codici CPA diversi. Al fine di evitare possibili fraintendimenti sarebbe opportuno rimuovere la nota 4. La nota 4 recita: <i>Tuttavia, la presente RCP fornisce requisiti metodologici coerenti dalla culla al cancello del mangimificio (cradle to gate) e, pertanto, può essere utilizzata anche dagli operatori che producono i singoli ingredienti mangimistici (sia su scala industriale che in azienda). La RCP è quindi utile per altri codici CPA (come 10.20; 10.41 e 10.61), pur non essendo la RCP ufficiale per tali settori.</i>	
2	12	4.7	262-272	T	L'obiettivo dello schema è garantire la robustezza della quantificazione dell'impronta ambientale dei prodotti e del loro posizionamento rispetto al benchmark e alle classi di performance definite dalle RCP. Pur essendo la fase d'uso esclusa, si presuppone che la finalità d'uso dei prodotti afferenti al medesimo prodotto rappresentativo sia equiparabile, e l'inserimento di un titolo proteico minimo sembra valor garantire proprio questa finalità. I punti 1 e 2 (righe 268-272) sembrano mettere in discussione l'effettiva comparabilità dei prodotti che, se non possono essere automaticamente comparati tra di loro, potrebbero non esserlo anche rispetto al benchmark. Chiarire.	
3	12	4.7	284	T	Per quanto riguarda i limiti di carattere metodologico, si ricorda come non tutti i metodi per la quantificazione degli impatti ambientali siano ugualmente affidabili. Il riferimento è al metodo di calcolo (EF 2.0) o alle singole categorie d'impatto? Specificare meglio.	
4	13	4.7	289-291	T	L'azienda che effettua lo studio dovrebbe quindi includere un'analisi di sensitività, testando due metodologie di allocazione fisiche in aggiunta ai metodi di allocazione raccomandati nella presente RCP. Non trattandosi di un'operazione obbligatoria da fare ai fini del conseguimento della certificazione, si suggerisce di rimuovere la frase.	

(*aggiungere righe se necessario)